CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA G. ROSSINI - AOO A289465 - PR. U. N. 0013043 DEL 19/11/2026 - I.9.7

BANDO DI RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA AFAM023 STRUMENTI A PIZZICO STORICI – LIUTO (EX COMA/02) a.a. 2026/2027- DPR 83/2024

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-*ter* rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (https://www.inpa.gov.it/) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;

VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "*Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo*" e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "*Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, "*Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM*";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "*Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche*";

VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "*Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche*";

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*", in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articolo 1014;

VISTO l'art. 18, comma 4, del Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis, del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

Ministero dell'Università e Ricerca

Conservatorio Rossini Pesaro

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-*bis* dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante **"***Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento*";

VISTO l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

VISTO il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTI i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"*, a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;

VISTA la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante **"***Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*";

VISTO il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo*";

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti in materia di*

semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "*Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508*" e i relativi decreti attuativi;

VISTO il Decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati ridefiniti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie per tutti i settori AFAM;

VISTO il Decreto direttoriale 6 marzo 2025, n. 205, con il quale sono stati esplicitati i profili nei nuovi settori di cui al decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128;

VISTA l'offerta formativa del Conservatorio G. Rossini di Pesaro;

VISTO il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-*bis*;

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-*bis*, comma 3;

VISTO il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto AFAM e in particolare il CCNL IR 2019-2021 sez. AFAM, sottoscritto il 18 gennaio 2024 (parte economica sottoscritta il 6 dicembre 2022) e CCNL economico "Istruzione e Ricerca" Triennio 2025-2027, sottoscritto l'01/07/2026;

VISTO il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione di cui al CCNL;

VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-*septies*;

VERIFICATO l'esito negativo della ricognizione effettuata rispetto alla validità e/o capienza delle graduatorie nazionali, degli Elenchi A e B e di questo Conservatorio;

VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale AFAM prot. n. 8993 del

Ministero dell'Università e Ricerca

Conservatorio Rossini Pesaro

19/09/2025;

CONSIDERATO che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche secondo quanto disposto dal sopra richiamato DPR 83/2024;

VISTO lo Statuto di autonomia del Conservatorio di Musica di Pesaro adottato con Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto 6 settembre 2003, n. 55; 26 giugno 2004, n. 72; 11 dicembre 2004, n. 116; Approvato, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 20.02.2003, n. 132, con Decreto M.I.U.R. 26 gennaio 2005, n. 34, ed emanato, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, dello Statuto, con Decreto del Presidente dell'Istituto 27 gennaio 2005, n. 2. Modificato con deliberazioni del C.d.A. dell'Istituto 14 ottobre 2016, n. 56; 9 dicembre 2016, n. 63; 22 giugno 2017, n. 40.

VISTI il verbale del Consiglio Accademico del 10 luglio 2026 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114 del 13 luglio 2026, di utilizzo del budget assunzionale e della programmazione triennale, ai sensi della nota MUR n. 6324 del 30 giugno 2026;

VISTA la convenzione stipulata con il Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria per l'utilizzo congiunto di una graduatoria prot. 8655 del 30/07/2026, preso atto del successivo recesso comunicato dallo stesso con nota prot. n. 9731 del 10/09/2026;

VISTI il verbale del Consiglio Accademico del 21/10/2026 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 135 del 21/09/2026, con le quali si prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo in convenzione con il Conservatorio di Alessandria e si dispone l'indizione di un bando d'Istituto a tempo determinato per il settore artistico-disciplinare AFAM023 ex COMA/02 - Liuto per l'a.a. 2026/2027;

VISTI il verbale del Consiglio Accademico del 13 novembre 2026 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 164 del 18/11/2026;

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1. È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli, per la costituzione di una graduatoria di destinatari di contratti annuali di lavoro a tempo determinato, rinnovabili per non più di due anni accademici, riferiti a cattedre a tempo pieno o definito, per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare ed eventuale profilo	Campi disciplinari previsti dall'offerta formativa
AFAM023	**Strumenti a pizzico storici (LIUTO - ex COMA/02)**	• Prassi esecutive e repertori • Metodologia dell'insegnamento • strumentale • Trattati e metodi • Letteratura dello strumento • Fondamenti di storia e tecnologia dello • strumento

		• Accordature e temperamenti • Tecniche di lettura estemporanea • Improvvisazione e ornamentazione allo strumento • Intavolature • Pratica del basso continuo allo strumento

2. La graduatoria risultante dalla presente procedura ha durata di due anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata solo dal Conservatorio Statale di Musica "G. Rossini" di Pesaro.

3. La graduatoria potrà essere utilizzata dal Conservatorio "G. Rossini", anche per l'attribuzione di incarichi di insegnamento, di cui all'art. 10 del DPR 83/2024, per i campi disciplinari ricompresi nel SAD e nell'eventuale profilo oggetto del presente Bando.

4. Per motivate ragioni, il Conservatorio si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto.

5. Il punteggio massimo previsto per i titoli è pari a 100 punti.

6. Il presente bando è pubblicato sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/). Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio all'indirizzo https://www.conservatoriorossini.it/selezioni-pubbliche/ e sul Portale dei concorsi AFAM (https://afam-bandi.cineca.it/).

Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione

1. Per la partecipazione alla procedura selettiva sono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti generali:

- cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-*bis*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 66;
- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale richiesto nel presente bando. L'Amministrazione ha facoltà di accertare l'idoneità fisica dei partecipanti

utilmente collocati nella graduatoria di merito, in base alla normativa vigente;

- godimento dei diritti civili e politici;
- non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
- essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, né licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione;
- non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Oltre ai requisiti generali sopra elencati, per l'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti titoli specifici:

- **Diploma accademico di secondo livello in LIUTO (DCSL30)** o titolo equivalente del previgente ordinamento, solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore, nonché di titoli attinenti di pari livello conseguiti all'estero e decretati equipollenti entro la data di presentazione della domanda.

4. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti.

5. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che sono assunti con contratto a tempo indeterminato in una Istituzione AFAM;
b) coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico dell'Istituzione che ha bandito il concorso.
c) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;
d) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

e) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) coloro che hanno subìto un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
g) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.

6. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza della presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Il Conservatorio "G. Rossini" può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 3
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A), redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, unitamente alla documentazione prevista, dovrà essere compilata e trasmessa indirizzata al Direttore del Conservatorio "G. Rossini". La domanda dovrà essere **caricata entro le ore 23:59 del 09/12/2026, sul portale del reclutamento InPA,** di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (https://www.inpa.gov.it/).

2. Nella domanda (Allegato A) devono essere riportati:
a) nome e cognome;
b) sesso;
c) data e luogo di nascita;
d) nazionalità;
e) codice fiscale;
f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
g) i recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
h) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2;
i) il codice e il settore artistico disciplinare, con eventuale profilo, per il quale è presentata la domanda;
j) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
k) di godere dei diritti civili e politici;
l) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
m) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

n) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
o) di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
p) di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
q) di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente del Conservatorio, il Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico;
r) di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 10 del presente bando.

La domanda dovrà riportare firma autografa a piè di pagina, con successiva scansione dell'intero documento (in formato pdf), oppure firma digitale.

3. È possibile, per il candidato, modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.

4. L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte indicazioni da parte dei candidati, a mancata o tardiva comunicazione di cambi di indirizzo, nonché a eventuali disservizi imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 3 o con modalità diverse da quelle indicate.

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.

3. Alle procedure concorsuali di cui al presente bando non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Presidente, il Direttore, il personale appartenente all'area EQ, un componente del Consiglio di amministrazione o del Consiglio accademico.

4. L'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato via PEC all'indirizzo mail indicato dal candidato. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni che saranno comunicate via PEC al candidato dal responsabile del procedimento.

Ministero dell'Università e Ricerca

Conservatorio Rossini Pesaro

Art. 5
Valutazione dei titoli

1. Gli eventuali **titoli di studio** ulteriori rispetto a quello previsto come titolo d'accesso sono così valutati:

Tabella A

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di 10 punti
1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente. 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma. 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.	3 punti per ogni titolo
4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento *post lauream* di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.	1 punto per ogni titolo annuale 2 punti per ogni titolo pluriennale

* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

2. I **titoli di servizio** relativi ad attività di insegnamento presso le istituzioni, nei corsi previsti dall'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e dall'art. 9, comma 3, lettera e), del D.P.R. 83/2024, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, maturati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2016 (anno accademico 2016/2017) e il 31 ottobre 2026 (anno accademico 2025/2026), sono valutati fino a un massimo di 20 punti, cumulando i punteggi attribuiti ai servizi prestati nel medesimo settore artistico-disciplinare e in altro settore artistico-disciplinare, secondo i seguenti criteri:

- Per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994,

n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

- Per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Tabella B1

Titoli di servizio: fino a un massimo di 20 punti		
	Stesso SAD (e profilo)	Altro SAD (o profilo)
Servizio prestato in giorni		
Fino a 35 giorni	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00	Punti 2,00
Servizio prestato in ore		
Fino a 24 ore	Punti 0,00	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80	Punti 0,40
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60	Punti 0,80
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40	Punti 1,20
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20	Punti 1,60
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00	Punti 2,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
- la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. In particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 1, commi 284-287, Legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;

- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può in alcun caso attribuire un punteggio superiore a 4 punti;
- il punteggio attribuito ai servizi prestati nel medesimo settore artistico-disciplinare e a quelli prestati in altro settore artistico-disciplinare è cumulabile, fino a un massimo complessivo di 20 punti.

La documentazione relativa al servizio didattico prestato presso Istituzioni europee di pari livello nell'ambito della Comunità Europea a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, dovrà essere corredata da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale e tradotta in inglese, attestante: che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7), con indicazione del periodo e/o le ore effettivamente svolte.

3. Per le attività di **produzione artistica, culturale e professionale** il candidato potrà presentare fino a un massimo di 20 titoli. Saranno valutati soltanto i titoli strettamente attinenti al SAD e al profilo di cui al presente Bando.

Tabella B2

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	**Fino ad un massimo di 60 punti**
- Attività concertistica e professionale (ivi compresi seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale); - conseguimento di premi di rilevanza internazionale - incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale svolte in qualità di solista, strumentista in gruppo da camera o in orchestra; - pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando (sono escluse le pubblicazioni autoprodotte); - revisioni edite per importanti case editrici ed eseguite in pubblici concerti; - seminari e masterclass tenuti per enti di rilievo nazionale ed internazionale; - direzione artistica per associazioni concertistiche e/o stagioni connesse alla musica antica di particolare rilevanza nazionale/internazionale.	Presentazione massima di 20 (venti) titoli*
- Possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale per SAD/profilo specifico	25 punti
- Possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale per altro SAD o profilo	10 punti

** Nel caso siano presentati più di 20 titoli, verranno considerati solo i primi 20 in elenco.*

Il punteggio massimo complessivo attribuibile per le attività di produzione artistica, pubblicazioni,

altri titoli culturali e professionali, compresi gli eventuali punteggi riconosciuti per il possesso dell'Abilitazione Artistica Nazionale, non può in ogni caso superare i 60 punti. I punteggi previsti per l'Abilitazione Artistica Nazionale sono pertanto ricompresi nel limite massimo di 60 punti e non si aggiungono a esso.

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- della varietà e della qualità del repertorio, privilegiando il repertorio solistico;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;

Per le incisioni si terrà conto:
- del contributo esecutivo (solista, gruppo da camera, orchestra), privilegiando il repertorio solistico;
- dell'importanza delle case discografiche;

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:
- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza dell'editore.

Per le trascrizioni e revisioni edite e/o eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:
- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

In relazione ai titoli artistici, culturali e professionali, si precisa che:
- i 20 titoli artistico-culturali e professionali elencati dal candidato sono valutabili fino a un massimo di 60 punti;
- la commissione giudicatrice procede ad attribuire ai predetti 20 titoli elencati dal candidato una valutazione con punteggio unico corredata di sintetica descrizione analitica;
- il punteggio assegnato dalla commissione ai titoli artistici coerentemente con i criteri di valutazione determinati dalla commissione stessa è insindacabile nel merito;
- ai fini della valutazione sarà preso in considerazione l'elenco analitico di **massimo 20 titoli**, a cura del candidato;
- ai fini della valutazione, il candidato deve indicare per ogni titolo un preciso riferimento alla documentazione allegata (programmi di sala e/o altro materiale promozionale, recensioni, pubblicazioni, etc) e, ove possibile, il link per l'accesso a contenuti web (filmati, programmi, etc);
- saranno valutati solo i titoli strettamente attinenti alla materia oggetto del bando, ossia ai campi disciplinari previsti dalle Declaratorie ministeriali per il settore disciplinare e profilo oggetto del presente Bando;

- le repliche dello stesso programma per la medesima associazione musicale e nello stesso periodo saranno valutate la metà del singolo titolo;
- le registrazioni di CD o DVD ed eventuali pubblicazioni dichiarate fra i titoli di cui sopra devono essere presentate in originale o in copia autentica e completa (fotocopia completa del cartaceo e copia del supporto compact disc). Non saranno prese in considerazione pubblicazioni sprovviste di ISBN o edite dal candidato stesso o da organismi a lui stesso direttamente riconducibili;
- i CD o DVD multipli e le pubblicazioni articolate in più volumi possono essere eventualmente presentati come singolo titolo;
- concerti, trasmissioni radio, masterclass etc. possono essere documentati con copie autocertificate;
- verrà data particolare importanza al prestigio degli Enti, delle Associazioni e delle etichette discografiche per cui l'attività è stata svolta, alla varietà e alla qualità del repertorio, nonché alla collocazione geografica degli eventi che dovrà risultare il più possibile diversificata.

4. Ciascuna **idoneità in graduatorie** di reclutamento per esami e titoli, a tempo indeterminato, acquisita negli ultimi dieci anni solari, sarà valutata secondo i seguenti criteri:

Tabella B3

Idoneità in graduatorie di reclutamento per esami e titoli a tempo indeterminato	**Fino a un massimo di 10 punti**
Per il SAD/profilo specifico	4 punti
Per altro SAD/profilo	2 Punti

5. Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio che risultino non veritieri a seguito dei controlli operati dalla Commissione. Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente.

6. Tutta la documentazione prodotta deve essere agevolmente valutabile dalla Commissione, ossia essere scritta in lingua italiana oppure accompagnata da una traduzione a cura del candidato: la Commissione si riserva di verificare l'esattezza delle traduzioni presentate. Qualora le traduzioni si rivelassero alterate nei contenuti, la domanda verrà considerata nulla.
Qualora un titolo non sia adeguatamente documentato, la sua valutazione sarà nulla.

7. Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali, la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o CD) dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine dieci giorni per la consegna. La documentazione richiesta dalla Commissione si considera prodotta in tempo utile se ricevuta entro i termini dalla stessa indicati. L'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la Commissione di tenerne conto.

8. Le dichiarazioni sottoscritte e prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, possono essere in qualsiasi momento sottoposte a ulteriori approfondimenti e/o al controllo di veridicità ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

9. Ferme restando le eventuali sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo sopra citato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decade dal beneficio conseguente alla dichiarazione non veritiera, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del citato D.P.R. 445/2000.

Art. 6

Idoneità

Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è pari a 100 (fino a 10 per i titoli di studio; fino a 20 per i titoli di servizio; fino a 60 per i titoli artistico-culturali e professionali; fino a 10 per l'idoneità in graduatorie). L'idoneità è acquisita con punteggio pari o superiore a 40 punti nei titoli artistico-culturali e professionali (Tab. B 2); in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, la commissione non procederà alla valutazione delle restanti categorie di titoli.

Art. 7
Commissione

1. La procedura di valutazione è effettuata da un’apposita Commissione nominata con decreto del Direttore. La commissione, ai sensi del DPR 83/2024, art. 9, comma 3, lettera f), è composta da tre membri, di cui almeno uno esterno all'Istituzione, individuati dal Consiglio accademico nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi, proposta dalla competente struttura didattica ove esistente o, in mancanza, dal Direttore, di docenti del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore artistico-disciplinare oggetto della selezione o ad esso affine. Il Consiglio accademico può individuare nominativi di esperti esterni in mancanza di docenti di ruolo disponibili.

Art. 8
Criteri di valutazione

1. I criteri specifici di valutazione coerenti con il bando e nello stesso non dettagliati sono determinati dalla Commissione all’atto del suo insediamento e pubblicati almeno 5 giorni prima dell’inizio della valutazione nel sito istituzionale.

Art. 9
Esito della valutazione

1. La Commissione stilerà esclusivamente la lista dei candidati idonei, inserendoli in una graduatoria pubblica con punteggio decrescente. Non saranno pubblicati i dati personali dei

candidati non idonei il cui elenco sarà pubblicato facendo riferimento al solo codice identificativo InPA.

2. In caso di parità di punteggio e in assenza di titolo di preferenza, precede il candidato più giovane.

3. La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redige la graduatoria provvisoria che è resa pubblica mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro e nei portali di cui all'art. 1, comma 6, del presente bando. Eventuali reclami per errori materiali potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

4. La graduatoria definitiva verrà affissa all'albo e pubblicata sul sito internet del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro e nei portali di cui all'art. 1, comma 6, del presente bando.

5. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. La graduatoria definitiva resterà valida due anni a partire dalla data di pubblicazione.

6. Sulla base della graduatoria degli idonei, il Conservatorio si riserva la possibilità di individuare gli eventuali incaricati. Resta inteso che gli stessi saranno individuati con riserva: in ogni momento, infatti, con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, potrà essere disposta l'esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 10
Riserve di posti

1. Il posto oggetto del presente Bando è soggetto alla riserva esclusiva di cui all'art. 1 della L. 68/1999, ove sussistente per uno dei candidati in graduatoria.

Art. 11
Sintesi impiego e trattamento economico

1. Gli incaricati, ove individuati, saranno destinatari di contratti a tempo determinato ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

2. L'insegnamento si svolgerà prevalentemente nei locali del Conservatorio. L'impegno orario, le modalità di realizzazione delle lezioni e gli obiettivi formativi dovranno essere concordati con la struttura didattica di riferimento e con la Direzione.

3. Il vincitore o l'idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria. Qualora il vincitore o l'idoneo assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno

di presa di servizio (DPR 487/1994, art. 17, comma 3). Il depennamento è previsto anche in caso di cessazione anticipata, rispetto alla scadenza del contratto, del rapporto di lavoro. La decadenza si applica solo nei casi di contratto o rinnovo annuale.

4. La stipula di contratti ai sensi dell'art. 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è subordinata alla programmazione annuale effettuata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 12
Responsabile del procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241 del 7-08-1990 e successive integrazioni e modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo del Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro.

Art. 13
Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-*ter*, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nei medesimi rispettivi termini di cui all'art. 9 comma 5.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

1. Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura e alla eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE GDPR 2016/679 e dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite della piattaforma InPA, presso l'Ufficio Personale del Conservatorio per le finalità di gestione della procedura. Gli stessi dati saranno trattati manualmente o con modalità informatiche anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, ai fini della gestione del rapporto di lavoro medesimo. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

2. Le stesse informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio per la valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura o dalla stipula del contratto di lavoro.

3. L'interessato gode dei diritti di cui al comma 1, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché di alcuni diritti complementari tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge oltre al diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere

nei confronti dell'Istituzione che ha emanato il presente bando.

Art. 15
Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, per quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione.

Il Direttore
M° Andrea Turini
TURINI
ANDREA
19.11.2026
11:42:38
GMT+01:00

Allegati:
- Allegato A (domanda di partecipazione e modulistica, con Informativa privacy)
- Allegato B (preferenze e precedenze)

ALLEGATO B
Preferenze e precedenze

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del DPR 9 maggio 1994, n. 487;
p) minore età anagrafica.